

INTRODUZIONE

«*Il supremo principio di laicità dello Stato induce a preservare lo spazio “pubblico” dalla presenza, e quindi dal messaggio, sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione*». Così conclude un’importante sentenza sull’illegittima esposizione del simbolo cattolico (il crocifisso) **nelle sedi dello Stato**, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 1° marzo 2000, quarta sezione penale, n. 439¹. Una sentenza che, anche secondo studiosi di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico, ha sostanzialmente chiuso il capitolo italiano delle polemiche intorno al “crocifisso di Stato”. Nonostante ciò, i cosiddetti *mezzi d’informazione*, quando negli anni scorsi e recentemente hanno dedicato ampio spazio sia ad episodi di contestazione del simbolo cattolico nelle scuole, sia alla proposta parlamentare di ripristinarne l’esposizione obbligatoria, hanno ignorato l’esistenza di questa sentenza che, come si dice, “fa giurisprudenza”. Del resto, i *mass media* sono in buona (o cattiva) compagnia: quella del ministro dell’Istruzione Moratti, del ministro del *welfare* Maroni, e delle decine di parlamentari che, firmando una proposta di legge per ripristinare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle sedi statali, ne ignorano – o fingono di ignorarne – il contenuto.

Affermare che lo Stato italiano, con tutte le sue istituzioni e articolazioni della Pubblica Amministrazione, ha forma laica, sembra un’ovvietà: il principio, delineato nella Costituzione del 1948, era già stato esplicitamente riconosciuto e proclamato dalla Corte Costituzionale nel 1989, sentenza n. 203. Ma la realtà è un’altra. E finora l’inequivocabile sentenza della Cassazione non è stata sufficiente per cancellare norme legislative, disposizioni amministrative e consuetudini burocratiche che identificano tuttora lo Stato con la religione cattolica, il simbolo della quale contrassegna infatti scuole statali, tribunali, uffici pubblici, aule di Consigli comunali, caserme..., come se fosse ancora “**la sola religione dello Stato**”. Tuttavia ad essa hanno dedicato particolare attenzione le riviste accademiche di diritto, che ne hanno esaminato sia le interpretazioni della giurisprudenza costituzionale relativa alla libertà-obiezione di coscienza, sia gli argomenti proposti dai giudici sul valore della laicità, sia l’innovativa conclusione². Per valutarne l’importanza conviene sapere da dove ha origine e perché l’oggetto del processo – la difesa della laicità dello Stato – è giunto fino a una

delle massime istituzioni giudiziarie dello Stato, la Suprema Corte di Cassazione, la quale afferma che **tutte** le desuete norme riguardanti l'esposizione del crocifisso nelle sedi statali sono **illegittime**, in quanto incompatibili, sia con la natura laica della Repubblica, sia con le sentenze della Corte Costituzionale in materia di laicità dello Stato e di libertà di coscienza.

L'inizio della vicenda si può far risalire all'agosto del 1984, quando il cardinale Casaroli, per il Vaticano, e il primo ministro Bettino Craxi firmarono le modifiche ai Patti Lateranensi del 1929 (che indicheremo per brevità *neoConcordato*); modifiche ratificate poi dal Parlamento l'anno dopo³. Le clausole di questo trattato, riguardanti in particolare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – interpretate dai ministri della Pubblica Istruzione in contrasto con i due principi costituzionali di uguaglianza e di laicità –, provocarono subito non solo vivaci proteste nel mondo della scuola e animate polemiche nei *mass media*, ma ricorsi a vari ordini giudiziari, fino alla Corte Costituzionale, che definì la laicità dello Stato un “**supremo principio costituzionale**”, immutabile e non derogabile (la succitata sentenza 203/1989)⁴.

Partendo da questi antecedenti si vogliono ricostruire qui, per sommi capi, le vicende che hanno indotto dei cittadini a opporre forme inconsuete di disobbedienza civile contro la consolidata e tradizionale pratica di contrassegnare le sedi statali con il crocifisso, richiamando quei principi costituzionali offesi sia negli uffici periferici dei micro-Comuni montani, sia nelle sedi dei Ministeri romani, sia negli uffici occupati *pro-tempore* da ministri che giurano di osservare fedelmente la Costituzione “come legge fondamentale della Repubblica” (ultimo capoverso della Carta), ma che molto spesso incominciano a violarla fin dal primo momento in cui prendono possesso del loro incarico, come hanno fatto non pochi ministri, anche sedicenti “laici”: da Paolo De Castro a Tiziano Treu, a Pierluigi Bersani, a Tullio De Mauro, Alfonso Pecoraro Scanio, Livia Turco⁵. È bene precisare subito che – contrariamente a una diffusa ma del tutto falsa credenza – lo Stato e le sue articolazioni non sono cosa “privata” o di parte: il “mio” ufficio (il funzionario della Pubblica Amministrazione); la “mia” aula (l'insegnante); il “mio” municipio (il Sindaco); la “mia” scuola (il Capo d'istituto). «*Lo Stato deve essere la casa di tutti, credenti e non credenti; né alcuno ha diritto di porvi il proprio marchio di fede religiosa, che ne svilirebbe quella doverosa posizione di libertà e indipendenza che sola può dare garanzia, a*

tutti e a ciascun cittadino, di sentirsi a casa propria». Questo affermò il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro (fervente cattolico) durante la sua visita al papa in Vaticano, nel novembre 1992. Lo Stato laico si caratterizza infatti per un ordinamento costituzionale che afferma l'equidistanza delle sue istituzioni da tutte le componenti della società, e che garantisce *pari protezione* a tutte le correnti di pensiero organizzate, e a ciascun cittadino, superando l'applicazione generalizzata della nozione di minoranza e di maggioranza a questioni attinenti la sfera della coscienza individuale.

=====

Il tema dei simboli – religiosi, politici o sportivi che siano – presenta aspetti complessi di varia natura. È pertanto opportuno precisare in via preliminare alcune cose.

Innanzitutto bisogna tener presente che i simboli, in generale, possono essere percepiti in modi molto diversi, leggendovi addirittura significati del tutto opposti. La protagonista di uno dei primi e più clamorosi casi di contestazione del crocifisso (vedi Cap. I, par. II, 3., e par. III, 2.) ha scritto:

Anni fa regalai a una persona cara, di famiglia ebraica, alcuni drappi indiani splendidamente ricamati, con volute geometriche e floreali. L'effetto fu disastroso. Ciò che ai miei occhi appariva decorazione piacevole provocò una reazione di ripulsa sdegnata, perché nel mosaico complicatissimo di colori un solo fregio venne immediatamente individuato: la croce uncinata. La persona a cui facevo il dono era ben poco propensa a intravedervi, invece della svastica nazista, un antico simbolo solare, molto diffuso in Oriente.

L'innegabile ambiguità di lettura di qualsiasi simbolo mi pare già di per sé un valido argomento per confutare la tesi che il crocifisso debba essere **per tutti un simbolo** di amore e di progresso sociale [...] Io, invece, vedo nei crocifissi dozzinali, burocraticamente esposti nelle istituzioni statali, esclusivamente **il simbolo** del potere temporale della Chiesa cattolica, e le immagini che rievoco sono di tutt'altro genere: le stragi degli islamici durante le Crociate, l'eccidio di un milione di albigesi, i massacri dei valdesi, i supplizi di Giovanna d'Arco, di Giordano Bruno..., le torture dell'Inquisizione, per non parlare della distruzione di intere popolazioni sudamericane; e via trucidando, sempre con il crocifisso in pugno, purtroppo. [...] Come si vede, questo **simbolo** è carico di valori soggettivi, contingenti e strumentali, e neppure rappresenta tutta la cristianità, ma solo i cattolici. Per molti cristiani, per gli ebrei, per gli islamici, è segno di idolatria⁶.

Risulta perciò del tutto inutile tentare di attribuire particolari o specifici contenuti o messaggi a un simbolo. Nella questione del crocifisso interessa

stabilire se questo simbolo è un emblema dello Stato, oppure no; e verificare per quale ragione è stato collocato nelle sedi dello Stato. A questo proposito è del tutto pacifico che questo simbolo **religioso** non è presente nelle istituzioni in qualità di mera testimonianza di cultura, di civiltà o di tradizioni, né come simbolo genericamente *cristiano*. In Italia l'esposizione del crocifisso era (è?) regolata da alcune norme di carattere regolamentare o da semplici disposizioni amministrative, risalenti agli anni Venti del secolo scorso, e fondate sul principio che dichiarava la religione *cattolica* “la sola religione dello Stato”⁷. Dunque, a prescindere da qualsiasi interpretazione del significato o dei messaggi di questo simbolo, il crocifisso di cui si parla rappresenta esclusivamente la confessione cattolica; e solo in tale veste venne introdotto **l'obbligo** di esporlo nelle sedi statali. Oltretutto si tratta di un simbolo che, pure dal punto di vista strettamente religioso, è uniconfessionale, nel senso che altre confessioni cristiane non si riconoscono in esso .

In secondo luogo occorre distinguere fra due possibili *funzioni* dei simboli: **da una parte**, il simbolo può essere **segno personale di appartenenza**, con il quale ciascuna persona ha pieno *diritto* (garantito dalla Costituzione) di fregiarsi e di distinguersi: può essere la kippà (il berrettino degli ebrei praticanti), il distintivo dell'associazione sportiva o religiosa, la catenina con croce o immagine della Madonna, la spilla con medaglione, la kefiyyah... **Dall'altra parte**, c'è il **simbolo collettivo**, che contrassegna una sede di un'associazione o di un'istituzione; o che rappresenta un'organizzazione, una collettività omogenea, la quale si riconosce in esso; tutte entità che – di conseguenza – si *identificano* con quello specifico simbolo collettivo. È pacifico che il crocifisso, esposto nelle sedi statali in base a precise disposizioni delle autorità, vi è collocato come *simbolo collettivo*, e precisamente come simbolo esclusivo della confessione **cattolica**, con la quale ciascun ufficio o istituzione si identifica di fatto. Soltanto nella qualità di **simbolo cattolico** il regime fascista ne rese obbligatoria l'esposizione nelle sedi dello Stato, oltre settant'anni fa.

Altre fedi di matrice cristiana, come le **Chiese Evangeliche in Italia** (Battisti, Metodisti, Valdesi) da molti anni chiedono che venga rimosso il simbolo cattolico da quelle sedi statali che ancora lo espongono. Il motivo addotto dagli Evangelici è semplice: le istituzioni devono rispettare la natura laica dello Stato perchè – in caso contrario – lo Stato continuerebbe ad offendere il pluralismo

della nostra società, e a violare il dettato della Costituzione. Basta sfogliare il settimanale “*Riforma*”, per trovare ripetutamente espresse queste posizioni degli Evangelici contro la presenza del crocifisso nelle scuole, nei tribunali, negli uffici della Pubblica Amministrazione⁸.

Come s’è accennato, **l’obbligo** di collocare il simbolo cattolico nelle sedi statali, dalle quali, col tempo, era scomparso, fu subito ripristinato da Mussolini con i primi atti del suo governo, nel 1922, come segno di attenzione verso il Vaticano e primo passo che favorisse l’alleanza fra il regime fascista e la Chiesa, conclusa solennemente con la stipula del Concordato, che fu poi firmato nel 1929⁹. A tal fine utilizzò quasi sempre lo strumento delle *circolari ministeriali*, salvo l’unica eccezione di regi decreti riguardanti soltanto le scuole statali. Tutte quelle antiche circolari ministeriali, e le norme dei regi decreti, erano fondate sull’art. 1 dello Statuto albertino che enunciava il principio della “religione di Stato”. Questo principio è stato cancellato più di cinquant’anni fa dalla Costituzione della Repubblica, le cui istituzioni devono osservare assoluta neutralità nei confronti delle religioni, delle ideologie o delle parti politiche. Cioè: non devono privilegiarne alcuna, e tanto meno devono identificarsi con alcuna. Anche un profano in materia di diritto costituzionale si poteva rendere conto che tutte le disposizioni sul simbolo cattolico, emanate dal governo Mussolini nel corso degli anni Venti del secolo scorso, non solo erano incompatibili con la Costituzione, ma erano prive del loro originario fondamento giuridico, che ne giustificava allora l’esistenza: non c’era più “**la religione dello Stato**”. Per concorde e consolidata dottrina giuridica, quelle disposizioni – esattamente come tutte quelle riguardanti la monarchia – rientravano dunque fra le norme *implicitamente abrogate*, senza bisogno di appositi provvedimenti di revoca o di decadenza.

Con la firma del neoConcordato del 1984, anche lo Stato del Vaticano prende atto che lo Stato italiano è laico, riconoscendo esplicitamente, nel Protocollo addizionale, che “*si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato nei Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano*”. Inoltre, a partire dal 1989, la Corte Costituzionale pronuncia numerose sentenze riguardanti la **laicità dello Stato, i simboli della confessione cattolica, la libertà di coscienza** in materia **religiosa**, sia in senso attivo sia in senso negativo, **l’incostituzionalità** di ogni trattamento **discriminatorio dei**

diversi **culti**, e quindi l'incostituzionalità delle norme del codice penale (Rocco) che riservavano una protezione privilegiata alla religione cattolica¹⁰.

=====

La richiesta di rimuovere il simbolo cattolico dalle sedi dello Stato viene generalmente respinta con “argomenti” assolutamente inconsistenti. Tuttavia, ad alcuni di essi è opportuno accennare in via preliminare. Un’obiezione – di solito avanzata da credenti cattolici – è che la religione cattolica è maggioritaria in Italia; che il crocifisso è simbolo della nostra civiltà; in ogni caso, si decida eventualmente con una votazione caso per caso. Ma, in materia di religioni, non può ovviamente valere il criterio numerico del maggiore o minore numero di appartenenti alle varie confessioni. Il sistema fondato sulla forza numerica dei consensi, tipico delle democrazie, vale esclusivamente nelle questioni civili e non può in nessun caso essere applicato alle questioni attinenti la coscienza dei singoli e i diritti civili individuali¹¹; altrimenti si dice addio sia al diritto di libertà religiosa, sia ai diritti delle minoranze, sia – soprattutto – al principio di uguaglianza. La giurisprudenza costituzionale ha inoltre negato che il riferimento ad ipotetiche radici etiche o storiche di un simbolo religioso possa costituire argomento valido per rivendicare trattamenti privilegiati perchè la Costituzione postula invece assoluta parità di trattamento ed esclude qualsiasi distinzione in campo religioso. Del resto, il principio di laicità dello Stato è sottratto a qualsiasi modifica o deroga.

Altri commentatori – soprattutto sedicenti “laici” – sostengono che la questione è irrilevante; che, anzi, un non credente non dovrebbe neppure accorgersi che un simbolo religioso è presente in sedi pubbliche: “Il crocifisso non ha mai dato alcun fastidio”; “offende forse qualcuno, se è esposto in un’aula scolastica o di tribunale?” Si potrebbe replicare rovesciando semplicemente i termini della domanda: “Perché qualcuno dovrebbe sentirsi offeso se, nelle sedi dello Stato (cioè in sedi che appartengono a tutti i cittadini e a **ciascuno**), c’è solo l’emblema della Repubblica e nessun altro simbolo?” Ma, più seriamente, bisogna osservare che l’obbligo di esporre un simbolo (religioso, politico, sportivo), estraneo alla natura laica dello Stato, nelle sedi di istituzioni statali, **è un fatto di rilevante significato**, appunto!, **simbolico**. Considerazioni di questo genere rivelano non solo disprezzo per il principio di laicità, ma anche arrogante sotto-

valutazione del diritto di ciascun cittadino alla libertà di coscienza in materia di fede: diritto che consiste sia nella *libertà attiva*, **di** credere in ciò che più aggrada, sia nella *libertà negativa*, **da** costrizioni o condizionamenti nella sfera delle proprie idee.

Fuori strada sono anche coloro che, per legittimare la presenza del simbolo di *una* specifica confessione nelle sedi dello Stato, vorrebbero assimilarlo a generico simbolo culturale e storico, confondendo, con poca coerenza, il sacro con il profano. E citano opportunisticamente, e a sproposito, l’ovvia affermazione di Benedetto Croce: che *il cattolicesimo* è – nel bene e nel male – una rilevante componente della “civiltà” italiana. Giova ricordare a costoro che il crocifisso venne **ricollocato** nelle scuole, nei tribunali, negli uffici statali, nei primi anni del Ventennio fascista, proprio *in quanto* emblema esclusivo della “religione di Stato”; e, in forza di quelle norme, si trova tuttora negli uffici statali, pur essendo scomparsa **la** religione di Stato, mezzo secolo fa. Sostenere che il crocifisso deve restare – o tornare per legge – *nelle sedi dello Stato* perché rappresenterebbe non tanto la fede cattolica, quanto la cultura e la storia di tutti, significa aggiungere all’offesa che si reca al valore intrinseco del crocifisso, anche il pesante ricordo delle persecuzioni e dei massacri che, sotto l’usbergo del crocifisso, sono state perpetrate in passato, per alcuni dei quali Giovanni Paolo II ha implorato perdono. E soprattutto significa offendere la Carta costituzionale..

=====

Con lo slogan **SCROCIFIGGIAMO L’ITALIA** l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) lanciò l’11 ottobre 2000 una campagna per la rimozione del crocifisso dalle sedi delle istituzioni statali, a seguito della sentenza pronunciata dalla Cassazione sei mesi prima. Si è sviluppata nel corso di questi anni con interventi, manifestazioni, manifesti, denunce; e i numerosi casi di proteste per la presenza del crocifisso nelle sedi statali testimoniano che la questione rimane tuttora aperta. Riprendo quello slogan, quanto mai felice, per il titolo di questo lavoro, perché riassume benissimo il senso di tante “battaglie”.

¹ È riprodotta integralmente in Appendice.

² Cfr. Giovanni DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in "Giurisprudenza costituzionale", Fasc. 2-2000, pp. 1121-41, Giuffrè; Antonello DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n. 3, dicembre 2000, pp.837-46; Nicola RECCHIA, *Il caso Montagnana e l'affermazione del valore della laicità nell'evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*, in "Il diritto ecclesiastico", Fasc. 4-2001, pp. 254-72, Giuffrè. Sono illustrati nel Cap. 4, par. II.

³ Legge n. 121, 25 marzo 1985.

⁴ Cfr. Aldo RIBET, *Riflessioni sulla laicità*, in "Laicità", Torino, aprile 1991: «Si sono dovute attendere le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 della Corte costituzionale per veder affermata in termini inequivocabili la laicità dello Stato quale supremo principio costituzionale: non derogabile, quindi, da leggi ordinarie né da trattati internazionali e concordati, e tanto meno da circolari ministeriali».

⁵ Lettere di protesta sono state scritte da Marcello Montagnana a ciascuno dei seguenti ministri perché il loro ufficio, occupato *pro-tempore*, era contrassegnato dal simbolo cattolico del crocifisso: Pierluigi Bersani, ministro dell'Industria, 20 ottobre 1996; Paolo De Castro, ministro per le Politiche Agricole, 30 luglio 1999; Tiziano Treu, ministro dei Trasporti, 29 settembre 1999; Tullio De Mauro, ministro della Pubblica Istruzione, 31 maggio 2000; Alfonso Pecoraro Scanio, ministro per le Politiche Agricole, 16 ottobre 2000; Livia Turco, ministro per la Solidarietà Sociale, 2 novembre 2000. Vedere Cap. 3, par. III, e Cap. 4, par. III.

⁶ Si tratta delle prime righe della lettera con la quale la professoressa Migliano di Cuneo replica a un articolo della scrittrice Natalia Ginzburg che difende il "crocifisso di Stato", pubblicato sul quotidiano del PCI *l'Unità* il 25 marzo 1988. Cfr. Mavi MONTAGNANA, *Il crocifisso fra il duce e il re*, in "I Corsivi", Villamare, n. 5, maggio 1988; pubblicato anche su periodici locali, come "Il Saviglianese", 22 aprile 1988; "La Guida" (settimanale cattolico di Cuneo), 29 aprile 1988.

⁷ Ecco gli estremi di alcune disposizioni amministrative diramate prima dei Patti Lateranensi: min. P.I., n. 68 (scuole elementari), 22 nov. 1922; min. Interni ai Prefetti (scuole), 16 dic. 1922; ordinanza ministeriale n. 250 (uffici pubblici), 11 nov. 1923; min. Grazia e Giustizia n. 1876 (tribunali), 29 maggio 1926; e così via. Sulla stessa falsariga altre circolari del ministero della P.I. emanate **dopo** la promulgazione della Costituzione, come la circ. n. 367 del 19 ott. 1967. Vi sono inoltre due regi decreti con *norme regolamentari* riguardanti la scuola: R.D. 30 aprile **1924**, n. **965**, art. 118 (scuole medie); R.D. 26 aprile **1928**, n. **1297**, art.119, allegato C (classi elementari). I regi decreti 965/1924 e 1297/1928 introducono disposizioni attuative di norme di grado sicuramente legislativo: il primo richiama il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, recante l'ordinamento della scuola media; il secondo regola l'applicazione del T.U. delle leggi sull'istruzione elementare, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577. L'origine di tutte queste norme sull'esposizione del crocifisso nelle scuole risale addirittura alla legislazione del Regno Sardo basata sul principio della "religione di

Stato”: il regolamento per l’istruzione elementare (R.D. 15 settembre **1860**, n. 4336, art. 140) attua la L. 13 novembre **1859**, n. 3725, la cosiddetta *Legge Casati*. Cfr. Luciano ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in “Il diritto ecclesiastico”, aprile-giugno 1990, n. 2, pp. 325-26.

⁸ Si veda il Cap. 1, par. III, 1, nota 22, e, in particolare, il Cap. 3, par. II, 1.

⁹ Nel congresso del Partito Popolare tenuto il 13-14 aprile 1923, Zeno Verga spiegò che la corrente di destra aveva deciso di assecondare il movimento fascista anche perché il governo aveva appunto deliberato di ricollocare il crocifisso nelle scuole; tanto la questione appariva di vitale importanza per un settore del mondo cattolico. Va ricordato che, sulla prima circolare in materia (22 nov. 1922), emanata dal Ministero della P.I., *La Civiltà Cattolica* scrisse: «Riscosse il plauso di quanti non sono asserviti alle sette anticlericali». Il Ministero infatti concludeva: «Si fa pertanto formale diffida a tutte le Amministrazioni comunali del Regno, perché siano immediatamente restituiti alle scuole, che ne risultino prive, i simboli sacri alla fede e al sentimento nazionale». Cfr. G. B. GUZZETTI, *Il movimento cattolico italiano dall’Unità ad oggi*, Napoli, Ed. Dehoniane, 1980, p. 338. Sul rapporto fra Chiesa e regime in riferimento al sistema scolastico, Angelo GAUDIO, *La scuola cattolica in Italia durante il fascismo (1922-1943)*, Brescia, Ed. La Scuola, 1999.

¹⁰ Le sentenze più significative riguardanti queste materie sono illustrate in appendice n. 4.

¹¹ Già nel Seicento il teologo anglicano Roger Williams aveva enunciato, nella colonia da lui fondata nel Nuovo Continente, il rivoluzionario principio secondo il quale il volere della maggioranza può imporsi *only in the civil things*, perché – com’è ovvio e acclarato per noi oggi – la regola democratica della maggioranza non può trasformarsi in oppressione di minoranze religiose (o culturali o etniche), né in abrogazione di fondamentali diritti di libertà. Cfr. Alessandro GALANTE GARRONE, *I miei maggiori*, Milano, Garzanti, 1984, p.18.